



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2109/11
depositato il 21/07/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVPCR0500006-2011/RECUPERO I.V.A. 2008
CRED.D'IMP.
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

~~XX~~
~~XX~~
difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2109/11

UDIENZA DEL

14/05/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°


2463

PRONUNCIATA IL:

14.5.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 SET. 2015



IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio RICCHIUTI)



Con atto di recupero del credito di imposta IVA n. TVPCRO500006/11 l'Agenzia delle Entrate di Taranto richiede per l'anno 2008 la restituzione del credito IVA per la condizione di non operatività della società conseguente alla avvenuta presentazione da parte della medesima di istanza di disapplicazione poi rigettata.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta ritenendo che la società non era da ritenere non operativa per il fatto che non aveva potuto iniziare la propria attività per ragioni oggettive e non dipendenti dalla propria volontà (mancato tempestivo rilascio delle autorizzazioni dei VV.FF., restituzione dei contributi pubblici ottenuti attraverso i patti territoriali, impossibilità di utilizzo diverso da quello individuato nell'oggetto sociale della struttura realizzata).

Precisa ancora il ricorrente che la situazione di "non operatività" è incompatibile con la normativa comunitaria e che il credito di riferimento era realmente esistente e spettante. Contestando la mancata redazione di un P.V.C. e la grave mancanza di un contraddittorio, il ricorrente conclude richiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari di causa.

E' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Taranto che in proprie deduzioni scritte sostiene essere inammissibile il ricorso per le ragioni di merito per il fatto che l'atto in contestazione poteva essere impugnato solo per vizi propri atteso che l'atto medesimo è conseguente ad avviso di accertamento n. TVP030500465 già oggetto di impugnazione. Precisando infine che la società non ha provato le condizioni giustificative della non operatività, l'Agenzia conclude doversi dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite ed essi si riportano ognuno ai propri atti ed alle richieste già esposte.


Esaminati gli atti la Commissione ritiene di dover esaminare in via preliminare la richiesta di inammissibilità presentata dall'Agenzia delle Entrate.

Risulta agli atti che in effetti sulla stessa società era stato emesso l'avviso di accertamento n. TVP030500465/11, ma va chiarito che tale atto era riferito ai redditi della società, redditi che dall'Agenzia erano stati ritenuti dichiarati in misura più bassa rispetto a quelli ricavati secondo le modalità di calcolo previste dall'art.30-L.724/194. Senza considerare che risulta agli atti che per tale stesso accertamento è stata emessa la sentenza n.25 depositata il 4-1-2013 favorevole al ricorrente e che ha comportato l'annullamento in toto dell'accertamento stesso, deve essere rilevato e precisato che nel cennato accertamento non risultava alcuna specifica contestazione del credito IVA successivamente richiesto per disconoscimento dello stesso con altro atto.

Considerato dunque che i due atti emessi dall'Agenzia delle Entrate avevano in comune solo il disconoscimento di società operativa, ma trattavano imposte e situazioni differenti e che comportavano effetti diversi tra loro, la Commissione decide di rigettare la richiesta di inammissibilità come proposta dall'Agenzia delle Entrate di Taranto.

Sul merito devono essere precisati alcuni aspetti sostanziali.

Con il contribuente non vi è stato alcun contraddittorio o redazione di P.V.C. prima della emissione dell'atto e tale operato dell'Agenzia non può che essere censurato perché la delicatezza della situazione imprenditoriale e la necessaria (o meno) applicazione della condizione di "non operatività", comportava approfondite analisi comuni tra le



Rgr. 2109/11 f. 2) =

parti anche al fine di evitare inutili contenziosi. Sulla indispensabilità del contraddittorio vi sono continue pronunce della Suprema Corte alle quali questa Commissione ritiene di dover aderire.

Ed inoltre: sulla esistenza e spettanza concreta del credito IVA, ancora senza fare riferimento alla emessa sentenza n. 25/2013, non vi erano dubbi. Ciò anche perché sul punto l'Agenzia non aveva mai prodotto alcuna specifica contestazione se non quella riferita alla norma di 'non operatività, e pertanto, in presenza di un credito certo non utilizzato e mai contestato, alcun atto poteva essere emesso e notificato.

Nel precisare la Commissione che quanto riferito dal ricorrente in relazione alla incompatibilità della 'non operatività' con la normativa comunitaria è pienamente condivisibile, si devono confermare le richieste del ricorrente ritenendo assorbite da quanto fin qui esposto anche tutte le altre ragioni riportate negli atti di causa.

La complessità della materia è ritenuta ragione valida per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La QUARTA Sezione della C.T.P. di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'atto di recupero credito IVA notificato ed impugnato;

===compensa le spese.

Così deciso il giorno 14/5/2013

IL GIUDICE REDATTORE

(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE

(Vito Fanizza)